



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29-06-22

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

Tapanelli Pietro	P	PIEROZZI MARTA	P
CARMINELLI CORRADO	P	RAPACCIOLI VENANZIA	P
CRISPICIANI MARCO	A	PALADINI GIOVANNINO	A
KAUR LOVEPREET	A	PIEROZZI ELENA	P
MIDEI ALESSANDRO	P	SANTINI MATTEO	A
NATALIZI FRANCESCO	P		

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott. TOMASSONI
CLAUDIO

Presenti n. 7 - Assenti n. 4 - In carica n. 11 - Totale componenti 11

Assume la Presidenza il Sig. Alessandro Midei nella sua qualità di Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

La riunione si è tenuta presso il palazzo comunale – sala consiliare.

Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati per estratto nel verbale di seduta conservato agli atti.

Di seguito, all'interno del presente provvedimento, si trascrive un sunto della discussione intervenuta durante la seduta:

Il Presidente Midei illustra come da proposta.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art.1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel riquadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n.481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

I. Adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

DATO ATTO che, la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che, lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina a tale scopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VERIFICATO che, per il Comune di SEFRO, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è l'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA3);

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTI

- il DM del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G. U. 309 del 30/12/2021 con cui è stato previsto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

PRESO ATTO che, in data 02 maggio 2022 si è riunita l'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 – Macerata (ATA 3) la quale ha provveduto con propria delibera nr. 02/2022 ad approvare lo schema dei PEF 2022 dei 57 Comuni appartenenti all'ATA 3 tra cui quello riferito al Comune di SEFRO che si provvede ad allegare al presente provvedimento (Allegato A);

VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, ovvero, dall'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 3 Macerata, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito con delibera di consiglio nr. 02 del 02-05-2022, da cui risulta un costo complessivo pari ad € 76.136,00:

COMUNE DI SEFRO

TOTALE PEF 2021	71.434,00 €
TOTALE PEF 2022	76.136,00 €
DIFFERENZA % 2022 SU 2021	+6,58 %

PRESO ATTO che l'importo complessivo del PEF 2022, pari ad € 76.136,00 si compone di:

- COSTI VARIABILI pari ad € 42.706,00 €
- COSTI FISSI pari ad € 33.430,00;

II. Determinazione delle tariffe TARI comprensive dei fondi messi a disposizione dall'Ente per fronteggiare il mancato/parziale ristoro Statale per gli immobili inagibili a seguito del sisma 2016 e approvazione delle scadenze di versamento del tributo

VERIFICATO che:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- gli avvisi di pagamento dovranno rispettare le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

TENUTO CONTO che dell'ammontare del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'annualità 2022 e delle disposizioni contenute nel comma 654 della legge 147/2013 il quale stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio";

PRESO ATTO che nella legge di conversione del D.L.36/2022 "recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", risulta essere stato introdotto un emendamento tendente ad erogare risorse per gli enti facenti parte del cratere sisma 2016 per la copertura dei minori introiti. Tari relativi agli immobili inagibili a seguito del sisma 2016;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma, da una prima visione della bozza dell'emendamento, contrariamente a quanto avvenuto per le annualità pregresse, l'importo complessivo previsto da erogare pari a 2.000.000,00 € risulta inferiore rispetto agli importi erogati complessivamente ai comuni del cratere, per l'anno 2021;

VISTO l'acuirsi della crisi economica generalizzata derivata dagli effetti del perdurare dell'epidemia da COVID-19, dall'improvviso scoppio della guerra in Ucraina e dalla crescente inflazione, che sta comportando un aumento generalizzato dei prezzi, sia delle materie prime che dei beni di consumo;

TENUTO CONTO che, gli effetti della crisi economica in atto stanno colpendo in maniera indistinta sia le famiglie che le imprese presenti nel territorio del Comune di Sefro, e che è volontà di questa amministrazione intervenire per attenuare l'impatto di questa fase di recessione dell'economia;

RIBADITO che per l'annualità 2022, contrariamente a quanto avvenuto per l'anno 2020 e 2021, le risorse stanziare dal DL 36/2022 non sembrano, ad oggi, essere sufficienti alla copertura della totalità dei mancati introiti previsti per gli immobili inagibili sisma 2016 rispetto alla totalità delle somme certificate ed erogate per le annualità pregresse da parte dei comuni del cratere;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione comunale di voler procedere alla copertura dei minori introiti dovuti agli immobili inagibili in conseguenza dell'emergenza sisma 2016 con fondi di bilancio dell'Ente, con lo scopo di neutralizzare per la generalità dei contribuenti (utenze domestiche e utenze non domestiche) gli effetti derivanti dall'incremento dell'importo complessivo del piano tariffario TARI 2022;

DATO ATTO che tale obiettivo è raggiungibile mediante l'applicazione di parte di quota di avanzo di amministrazione libero, accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, relativo all'esercizio finanziario 2021 per € 10.353,30;

PRESO ATTO che la quota di avanzo libero destinata alla copertura dei minori introiti TARI per l'anno 2022 verrà eventualmente ridotta in base all'effettivo ristoro erogato in virtù di disposizioni da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione o tramite altri provvedimenti a carattere nazionale;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 e nell'applicazione di parte di quota di avanzo di amministrazione libero;

RITENUTO di dover stabilire in due rate le scadenze di pagamento per l'importo dovuto per l'anno 2022 per il tributo TARI:

- ♣ I Rata con scadenza al 15 settembre 2022;
- ♣ II Rata con scadenza al 02 dicembre 2022;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

CONSIDERATO Che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per

l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo direttamente alla competente provincia/città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno corrente il quale costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la volontà dell'Amministrazione comunale di voler procedere alla copertura dei minori introiti TARI a seguito degli immobili resi inagibili dal sisma 2016 allo scopo di neutralizzare il conseguente aumento delle tariffe TARI 2022 anche in considerazione del perdurare della situazione di crisi economica, tramite l'utilizzo di fondi di bilancio derivanti dalla fiscalità dell'Ente in assenza, ad oggi, di specifiche normative di riparto degli importi che, seppur stanziati, si stimano essere inferiori rispetto alle annualità precedenti;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del gg/mm/2021, e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.xx del gg/mm/2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 14 del decreto-legge 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni,
- il Decreto del presidente della Repubblica 24/04/1999 n. 158;
- la legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205;
- il parere favorevole del Revisore dei conti;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Consiglieri presenti 7

Consiglieri assenti 4 (Crispiciani Marco, Kaur Lovepretty, Paladini Giovannino e Santini Matteo)

Con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli: 7

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) DI ADOTTARE: il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025, approvato dall'A.T.O. 3 Macerata con delibera di consiglio nr. 02/2022 del 02-05-2022 per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI DARE ATTO che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) DI APPROVARE l'utilizzo di risorse proprie del bilancio per la copertura dei minori introiti TARI derivanti dagli immobili resi inagibili dal sisma 2016 tramite l'utilizzo della quota di avanzo di amministrazione libero, accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 per la cifra di € 10.353,30;
- 4) DI DISPORRE con successiva variazione l'eventuale riduzione dell'importo di avanzo libero destinato alla copertura di cui al punto precedente all'atto di emanazione di provvedimento di ripartizione e assegnazione dei fondi da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- 5) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 come riportato negli allegati della presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 6) DI APPROVARE che il versamento della TARI 2022 avvenga in due rate:
 - I Rata con scadenza al 15 settembre 2022;
 - II Rata con scadenza al 02 dicembre 2022;
- 7) DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2022, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

8) DI DARE ATTO che, alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Macerata, nella misura del 5%;

9) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Inoltre il Consiglio Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli e all'unanimità

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

* *

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
f.to Tapanelli Pietro

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
f.to Tapanelli Pietro

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASSONI CLAUDIO

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Midei

Prot. n. 144
Lì 01-07-22

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 01-07-22 al 16-07-22 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Sefro, lì 01-07-22

IL RESPONSABILE
F.to Pietro Tapanelli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sefro, lì 01-07-22

L'ADDETTO
Pietro Tapanelli

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 01-07-22 al 16-07-22.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Sefro, lì

L'ADDETTO
Pietro Tapanelli

NOTE: